

# COMUNICAZIONE SOSPENSIONI/RECUPERI AGEVOLATI

Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017

Manuale Utente

Versione 1.0

**Comunicazione sospensioni recuperi agevolati/ domanda di definizione agevolata  
sisma Italia centrale 2016-2017**

**Sommario**

<u>1.</u> Accesso al servizio .....	4
<u>2.</u> Servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati. Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017 .....	5
<u>3.</u> Fac-simile della domanda. ....	6
Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017 .....	6

# Introduzione

Il servizio **Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017** consente ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 del 17 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Tramite il servizio in parola, pertanto i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all'agevolazione in parola in regime di aiuti *de minimis*, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell'anno in corso e nei due esercizi precedenti.

Possono inoltrare la richiesta di definizione agevolata solo i codici ditta con PAT per la quale è stata presentata la comunicazione di sospensione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017 ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive integrazioni e modificazioni.

La definizione agevolata non si applica ai datori di lavoro assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016, del 26/10/2016 e del 18/1/2017 nei Comuni interessati dal sisma<sup>1</sup>.

**N.B.** Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio **Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati**, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.

<sup>1</sup> Nota Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot.0003769.10-04-2020.

## 1. Accesso al servizio

L'accesso al servizio **Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati** può essere effettuato dagli utenti abilitati ai *Servizi online* Inail tramite selezione del link **Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati > Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017** dall'elenco posizionato alla sinistra dello schermo (Figura 1).




Figura 1

N.B.: l'accesso al servizio con uno dei profili disponibili per gli intermediari presuppone la scelta dell'azienda per la quale effettuare la comunicazione (figura 2).




Figura 2 Selezione azienda da parte dell'intermediario

## 2. Servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati. Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017

Una volta effettuato l'accesso al servizio, nella sezione denominata *Selezione motivo sospensione* deve essere selezionato dall'elenco a discesa *Motivo Comunicazione* il regime giuridico relativo alla domanda di definizione agevolata. (Figura 3).

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

### Selezione motivo comunicazione

Per inviare la domanda di definizione agevolata, selezionare il regime giuridico di interesse e attivare il tasto Proseguì. Se invece la domanda inviata è errata o incompleta è necessario contattare via PEC la Sede Inail competente che procederà alla revoca in modo tale da far utilizzare nuovamente il servizio. Il manuale del servizio è disponibile nella sezione Manuali operativi.

\*Motivo Comunicazione

Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017

INDIETRO

PROSEGUI

Figura 3 Motivo sospensione

Il tasto **Proseguì** consente di visualizzare e compilare i campi della domanda di definizione agevolata di cui si riporta il fac-simile al successivo paragrafo **4- Fac-simile della domanda di definizione agevolata**.

L'utente deve necessariamente selezionare uno dei due regimi<sup>2</sup> previsti per l'ammissione al beneficio della riduzione al 60% dei premi precedentemente oggetto di sospensione ovvero entrambi quando ne ricorrano le condizioni.

Per l'ammissione ai regimi di aiuto inoltro, devono essere rese, sotto la propria responsabilità, le prescritte dichiarazioni.

Domande inviate

- > Domanda di definizione agevolata
- > Domande inviate

<sup>2</sup> Regime *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e, per la parte eccedente il massimale previsto per il regime *de minimis* (300.000 euro nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti), ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Utilizzando la funzionalità **Domande inviate** (Figura 4 è possibile visualizzare l'elenco delle domande di definizione agevolata che sono state inviate dall'utente (Figura 5)).

Figura 4 domande inviate



Codice Ditta ▼	Tipo Evento ▼	Data invio ▼	Stato
	Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017		Lavorato mail inviata  

Figura 5 Elenco domande inviate

Nella colonna **Stato** è possibile visualizzare l'iter della domanda inviata:

- se la barra è di colore **giallo** la domanda è stata *presa in carico* dal sistema;
- se la barra è di colore **verde** la domanda è stata inviata;
- se la barra è di colore **rosso** la domanda non è stata inviata a causa di un possibile malfunzionamento. In questo caso è necessario inviare una segnalazione tramite il servizio **Inail risponde** della sezione **Supporto** del portale [www.inail.it](http://www.inail.it).

È possibile visualizzare la domanda inviata in formato pdf. dall'apposita icona.

A seguito dell'invio, viene inoltrata la ricevuta di avvenuta trasmissione all'indirizzo mail inserito dall'utente a margine della domanda stessa. Alla ricevuta è allegato il pdf. dove sono riportati i dati inviati.

### **3. Fac-simile della domanda.**

Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

**Nuova domanda di definizione agevolata****EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO IN DATA 24 AGOSTO 2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017****DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PREMI ASSICURATIVI SOSPESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48, COMMA 13, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229, DISPOSTA DALL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 2 BIS, DEL DECRETO LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N.156.**

Codice Ditta	Contro Codice	Ragione Sociale
<input type="text"/>	13	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Sede Competente	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

avendo diritto alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dall'art. 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, indicati dagli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto-legge 189/2016 sopra richiamato,

**RILEVATO**

che i premi sospesi per i quali si presenta la domanda di definizione agevolata, devono intendersi al netto dei versamenti effettuati al 24 dicembre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156);

che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il 60% dei premi assicurativi costituisce la misura massima dell'agevolazione riconoscibile all'impresa, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis ed esenti da notifica;

che i versamenti effettuati nella misura del 100% successivamente al 24 dicembre 2019 – data di entrata in vigore dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, saranno imputati, per i soggetti aventi diritto alla riduzione contributiva, al debito ricalcolato nella misura ridotta del 40%;

### CHIEDO

l'ammissione alla definizione agevolata per il versamento delle contribuzioni sospese nella misura del 40%, prevista dall'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e a tal fine

### DICHIARO

che per il codice ditta e PAT indicate

.



in base alle istruzioni fornite dall'Istituto con circolare 18 ottobre 2019, n. 28 e istruzione operativa 14 gennaio 2020 del Direttore generale:

è stato disposto il pagamento dell'importo in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020;

che ricorrono le condizioni per fruire della definizione agevolata prevista dall'art. 8, comma 2 e 2 bis, del decreto – legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;

che, in relazione ai diversi regimi comunitari in ordine ai quali viene riconosciuta l'agevolazione predetta, il richiedente chiede il riconoscimento di quest'ultima sulla base del/dei seguente/i Regolamento/i[1] e a tal fine vengono rese le dichiarazioni sotto riportate:

[1] Ai fini della presente dichiarazione il richiedente è tenuto selezionare almeno una delle due opzioni sono riportate, ovvero entrambe qualora ne ricorrono le condizioni di applicazione del beneficio.

Regolamento UE di competenza in materia di aiuti "de minimis";

#### **DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI "DE MINIMIS" (sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)**

##### **PRESO ATTO**

che l'importo massimo di aiuti di Stato "de minimis" che può essere concesso ad una medesima impresa nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 300.000;

che l'agevolazione contributiva di cui alla presente domanda è soggetta al regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti di importanza minore (art. 3, par. 2, primo periodo) - limite € 300.000 nel triennio;

che, ai fini della determinazione del limite massimo dell'agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici concessi nel triennio da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito, in favore del soggetto beneficiario inteso quale impresa unica[2];

che in caso di superamento delle soglie di concedibilità dell'aiuto per effetto dell'agevolazione oggetto della presente domanda, accertato a seguito dei controlli effettuati tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, l'importo dell'agevolazione predetta potrà essere rideterminato e oggetto di concessione per la parte che non supera i predetti massimali;

che il valore dell'incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo;

che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa e non solo della parte eccedente la soglia "de minimis";

[2] L'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, applicabile per il suo carattere generale, ai vari regimi di aiuti de minimis, indica come impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

#### DICHIARO

che l'impresa richiedente rientra nella seguente categoria, come specificata dalla Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:

- Microimpresa
  
- Piccola impresa
  
- Media impresa
  
- Grande impresa

che il Codice ATECO 2007 relativo all'attività in ordine alla quale è richiesta l'agevolazione è il seguente:

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa termina il  

che l'importo dell'agevolazione oggetto della presente domanda, unitamente ad eventuali ulteriori aiuti "de minimis" percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non determinano il superamento delle soglie di aiuto previste dai regolamenti "de minimis" di riferimento;

#### CHIEDO

ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156

la concessione dell'agevolazione in regime "de minimis" prevista per un importo pari a complessivi euro , corrispondente al 60% della contribuzione sospesa a carico del datore di lavoro

Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti esenti da notifica, limitatamente alla misura eccedente il "de minimis" nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento predetto, secondo le modalità procedurali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12 - bis del decreto - legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

#### DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI ECCEDENTI IL DEMINIMIS REGOLAMENTO UE 651/2014 (sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

#### DICHIARO

che ricorrono le condizioni previste per la concessione dell'agevolazione in misura eccedente il limite de minimis, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

che l'importo per il quale viene richiesta l'agevolazione non determina sovracompensazione del danno subito per effetto dell'evento sismico

**CHIEDO**

ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156

la concessione dell'agevolazione per la misura eccedente il "de minimis" nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, per un importo pari a complessivi euro  corrispondente al 60% della contribuzione sospesa a carico del datore di lavoro.

Dichiaro che ricorrono le condizioni di compatibilità comunitaria per la concessione dell'aiuto sopra riportato.

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.